



COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

FORNOVO SAN GIOVANNI



M_LPS - 1 - 2024-12-12 - 0010769

Prot. Generale n: 0010769

Data: 12/12/2024

Ora: 15.01

Classific.: 4-2-0

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 15 DEL 30 NOVEMBRE 2024

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024.

L'anno 2024, il giorno 30 del mese di Novembre, il sottoscritto Dott. Paolo Claudio Giacobbe, revisore dei conti del Comune di Fornovo San Giovanni, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge

Premesso

- che il Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Elisabetta Sara Colombo ha trasmesso copia della propria determinazione n. 20 del 15.10.2024 avente ad oggetto: "COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2024", in cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- che il citato Responsabile ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt. 14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- D.M. 17/03/2020;

Considerato che il CCDI ricevuto dall'Ente si inserisce nel contesto normativo e contrattuale antecedente al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, periodo 2019-2021, firmato in data 16/11/2022, che l'Ente applicherà con decorrenza dall'anno 2023.

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

C_D727 - 1 - 2024-12-12 - 0010769

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative";

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Vista la volontà dell'amministrazione di non incrementare il fondo, nel limite previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, utilizzando i commi 41 e 52 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2024, redatta dal Responsabile dell'Area Finanziaria

Preso atto della quantificazione del "fondo", come definita con determinazione n. 20 del 15.10.2024 a firma del Responsabile dell'Area Finanziaria come di seguito esposto:

Descrizione	Importo
Risorse stabili (Importo unico consolidato)	36.674,22
Risorse art. 67 c. 2 lettera A) escluse dal limite	748,80
Risorse art. 67 c. 2 lettera B) differenziali progressioni economiche escluse dal limite	544,37
Incremento dotazioni organiche art. 79 comma 1 lett. C)	8.683,47
Risorse stabili escluse dal limite art. 79 comma 1	3.805,16
Totale risorse stabili	50.456,02
Risorse variabili	6.262,88
Risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999	
Economie e mote salari	413,79
Totale risorse variabili	6.676,67
Totale fondo	57.132,69
Decurtazioni del fondo Art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010	2.237,26
Totale fondo sottoposto a certificazione	54.895,43

- che ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009 è stato approvato con delibere di Giunta Comunale n° 13 del 30.01.2024;
- che è stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009;

- che la Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009;

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 562 della legge n. 296/2006, nonché il permanere dell'equilibrio di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2024 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 20.12.2023;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026;

Visto il CCNL 16 novembre 2022 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2024 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2024, nel limite dell'importo complessivo di euro **54.895.43**.

Vigevano, 30/11/2024

Il Revisore

Dott. Paolo Claudio Giacobbe

